

LAURA FEROLA

DAL DIRITTO ALL'OBLIO AL DIRITTO ALLA MEMORIA SUL WEB. L'ESPERIENZA APPLICATIVA ITALIANA

SOMMARIO: 1. Il fenomeno della globalizzazione informatica e le problematiche legate ai limiti intrinseci degli ordinamenti nazionali. — 2. La protezione dell'identità personale nonostante il decorrere nel tempo: tra diritto all'oblio e diritto di cronaca. — 3. I primi orientamenti della giurisprudenza in materia riguardanti la ripubblicazione della notizia risalente nel tempo. — 4. Accessibilità on-line di archivi storici dei quotidiani. — 5. Panoramica sui ricorsi presentati al Garante per la protezione dei dati personali: l'equo contemperamento del diritto all'informazione storica con il diritto ad essere dimenticati nella rete. — 6. L'interpretazione evolutiva della Corte di Cassazione: come il diritto all'oblio si è trasformato nel diritto a contestualizzare e ricordare (correttamente) ovvero a ricevere una informazione veritiera. — 6.1. La vicenda. — 6.2. Il ricorso al Garante. — 6.3. Il pronunciamento del Tribunale di Milano. — 6.4. La sentenza della Corte di Cassazione. — 7. Brevi cenni sui « diritti digitali » nel nuovo quadro legislativo europeo. — 8. Casi particolari: i nuovi strumenti di socializzazione in rete (*forum, blog e social network*). — 9. Osservazioni conclusive sul diritto all'oblio.

1. IL FENOMENO DELLA GLOBALIZZAZIONE INFORMATICA E LE PROBLEMATICHE LEGATE AI LIMITI INTRINSECI DEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI.

La rete è un illimitato collettore e diffusore di conoscenza dalle potenzialità senza precedenti, nel cui ambito le informazioni vengono raccolte, archiviate, veicolate e rese disponibili in assenza, ad oggi, di una chiara forma di regolamentazione che ne disciplini l'utilizzo o la durata nel tempo della loro conservazione: il mondo del cyberspazio, infatti, per sua natura non conosce limiti né di tempo, né di spazio e si alimenta dei dati immessi dagli utenti. Ogni dato inserito nella rete è destinato a vagare a tempo indeterminato nell'universo immateriale internettiano: anche se viene cancellato da un determinato sito, potrà sempre essere rintracciato e nuovamente utilizzato.

In Internet viene modificata non solo la quantità, ma anche la natura della comunicazione: le numerosissime informazioni, facilmente reperibili, sono per lo più prive di contestualizzazione, cioè di collegamenti alla fonte originaria e ad altre notizie che completino il quadro. Nella memoria globale di Internet passato e presente con-

vergono e si livellano su una sorta di presente perenne, dove ogni azione è simultanea, rendendo così estremamente difficile classificare e ordinare i fatti nella loro corretta sequenza logico-temporale e finendo, sotto certi aspetti, per condizionare anche il futuro.

Il sistema virtuale di comunicazioni elettroniche rappresenta senza dubbio un potente strumento di sviluppo che, eludendo il principio di territorialità del diritto¹, ha scardinato le prospettive tradizionali della regolazione affidata agli Stati e difetta di un sistema normativo in grado di tutelare i diritti degli utenti in modo efficace².

L'interconnessione delle reti telematiche gode di un'estensione globale, senza confini territoriali, per cui le norme eventualmente previste nei singoli ordinamenti risultano facilmente aggirabili attraverso la connessione e la trasmissione effettuata in un altro territorio dalla disciplina meno restrittiva³.

Il momento storico che stiamo vivendo si caratterizza per una diffusa incertezza forse mai avvertita prima nelle società moderne:

¹ Gli ordinamenti interni si fondano sul principio di territorialità, in base al quale le norme nazionali sono applicabili agli eventi commessi entro i confini territoriali dello Stato, per cui è sempre necessario individuare il luogo in cui si è consumata la condotta. Nel nostro ordinamento tale principio viene esplicitato dall'art. 6, comma 1, del codice penale, nonché dall'art. 5 del « Codice in materia di protezione dei dati personali » (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Tale ultima disposizione stabilisce l'applicazione del citato D.Lgs. al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sua sovranità o, se stabilito in un paese terzo, impiega comunque strumenti situati nel territorio dello Stato medesimo. Tuttavia, quando si violano i diritti altrui tramite l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, non è semplice individuare il *locus commissi delicti*, data la fulminea diffusione dei messaggi veicolati nella rete. Il luogo in cui si consuma la condotta, infatti, raramente coincide con un luogo o un territorio fisicamente identificabile, poiché l'azione si realizza nel cyberspazio senza confini. Come verrà evidenziato nel prosieguo (v. par. 7), la necessità di disciplinare proprio le condotte violative della protezione dei dati personali realizzate nel mondo virtuale ha portato all'introduzione, nello schema di regolamento dell'Unione europea che aggiorna le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di una norma che estende l'ambito di applicabilità della disciplina ben oltre i confini nazionali dei singoli Stati membri,

in quanto è previsto che il regolamento si applicherà anche al trattamento dei dati personali concernenti residenti nell'Unione europea effettuato da chi non è stabilito nel territorio europeo quando le attività di trattamento riguardano l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti residenti o il controllo del loro comportamento o, infine, se il titolare del trattamento è comunque stabilito in un luogo soggetto al diritto nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico (art. 3, comma 2, dello schema di regolamento).

² Come rileva la dottrina, regolazioni e forme di controllo fondate sugli ordinamenti nazionali si sono rivelate inadeguate a fronteggiare la nuova dimensione di un mondo nel quale è in larga misura saltata la capacità di regolazione dei sistemi giuridici tradizionali, destinati ad essere ogni giorno più obsoleti. Così F. PIZZETTI, *I diritti nella « rete » delle reti. Il caso del diritto di autore*, Torino, 2011, 25 e 40.

³ Taluni autori fanno efficacemente riferimento alla suggestiva immagine dei « paradisi dei dati » — alla stregua dei paradisi fiscali — ai quali connettersi per non rispettare le regole stabilite dai governi nazionali. La deterritorializzazione, destatalizzazione e dematerializzazione delle relazioni derivanti dall'avvento delle tecnologie informatiche porta dunque a un necessario ripensamento del ruolo e delle modalità di azione da parte dei sistemi nazionali nel web. In tal senso M. VIGGIANO, *Navigazione in internet e acquisizione occulta di dati personali*, in questa Rivista, 2007, 2, 347.

nell'epoca della globalizzazione si registra una progressiva, dunque inesorabile, erosione dei sistemi giuridici tradizionali e della sovranità nazionale, che sotto certi aspetti non trovano più il medesimo sostegno e la stessa legittimazione di cui godevano un tempo nel sentire comune dei cittadini proprio perché gli Stati, e con essi la comunità internazionale, non riescono a dotarsi di un sistema sovranazionale per governare adeguatamente, attraverso regole condivise, una serie di fenomeni tra i quali anche quelli legati all'avvento delle moderne tecnologie come Internet⁴.

Una tale asimmetria tra gli assetti istituzionali tradizionali e la coscienza civica dei consociati richiede, preliminarmente, una riflessione sulla portata di Internet che da mezzo di indubbia civiltà può trasformarsi anche in uno strumento pesantemente invasivo della sfera privata delle persone.

Se è innegabile che nella rete la libertà di espressione e il diritto all'informazione devono trovare analoga protezione a quella garantita nel mondo reale⁵, si rende però necessario individuare criteri per evitare un suo utilizzo improprio che possa determinare effetti negativi per il singolo⁶: la libertà individuale di immissione

⁴ Pur nella consapevolezza della difficile individuazione di meccanismi regolatori che non sfocino in azioni censorie, è indispensabile superare la logica autoreferenziale per cui il web è uno spazio che viene insidiato nella sua natura libertaria da qualsiasi regola. Se deve essere garantito il principio di neutralità della rete, alla quale deve essere assicurato l'accesso come diritto fondamentale della persona, ne discende la necessità di affermare una responsabilità pubblica volta a garantire, e pertanto disciplinare, quella che deve ormai essere considerata una precondizione della cittadinanza, dunque della stessa democrazia. Emerge quindi il concetto di cittadinanza digitale della persona, quale componente essenziale del cittadino, del nucleo inscalfibile di diritti di cui ognuno è portatore ovunque si trovi. Una cittadinanza amputata della dimensione digitale non sarebbe più una cittadinanza, perché escluderebbe la persona dalla dimensione globale. Tuttavia, ciò non può generare un nuovo stato di natura senza regole, un *far west* virtuale abitato più che da nativi, da selvaggi digitali: per tali motivi vanno delineati i confini della cittadinanza digitale, definendo le condizioni essenziali per assicurare il rispetto del patto di convivenza civile tra i cittadini, fondato su diritti e doveri reciproci. Così S. RODOTÀ, *Una Costituzione per Internet?*, in *Politica del diritto*, 2010, 3, 337; IDEM, *Per una critica dell'ideologia del Web: Perché serve un In-*

ternet Bill of Rights, in *Aut aut*, 2010, 52. V., altresì, G. AZZARITI, *Internet e costituzione*, in *Politica del diritto*, 2011, 3, 367, e, sulla possibilità di istituire un sistema di norme o una *lex informatica del web*, cfr. G. SANTANIELLO, *Privacy telematica e utilizzo di internet, reti e servizi di telecomunicazione (Relazione presentata al Convegno internazionale su "Telecomunicazioni e Privacy: la riservatezza delle informazioni on-line e il commercio elettronico" del Centro per il Security Management - Roma 14/15 dicembre 1998)*, in <http://www.privacy.it/convirisant.html>.

⁵ In favore di un pieno riconoscimento dell'accesso a Internet quale diritto fondamentale della persona si rinvia alla presa di posizione dell'ONU con *Resolution on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet*, Human rights Council, 5 July 2012 (A/HRC/20/L.13). V. anche la *Deauville G8 Declaration - Renewed commitment for freedom and democracy, 26-27 May 2011* con cui i governi facenti parte del G8, pur enfatizzando l'importanza della trasparenza, dell'apertura e della libera espressione della comunicazione via web, si sono impegnati a creare un ambiente in cui Internet possa svilupparsi in modo equilibrato, nel rispetto anche della *privacy* degli individui.

⁶ Ne costituisce un caso esemplare la condanna di tre dirigenti appartenenti a Google Italy s.r.l. per violazione della *privacy* a causa di un video caricato all'inter-

di contenuti in Internet, che un tempo era mediata sia pure non via esclusiva, attraverso la ponderazione degli organi di stampa, non rispecchia concettualmente le tradizionali categorie costituzionalmente tutelate della manifestazione del pensiero, del diritto di cronaca, di stampa, del diritto a informare e ad essere informati⁷. Spesso ciò che viene immesso nel *web* risulta di difficile definizione alla luce delle tradizionali categorie dogmatiche elaborate per un mondo che viveva esclusivamente in una realtà materiale⁸.

Il sistema delle relazioni interpersonali assume in Internet connotazioni poliedriche, dove la continua esposizione virtuale alle opinioni altrui rischia di attirare su di sé conseguenze indesiderate.

E, infatti, soprattutto l'identità del singolo che può essere messa a repentaglio nel *web*: le informazioni che si riferiscono a persone o eventi immesse da chiunque nella rete, senza alcun tipo di filtro, possono anche non corrispondere a verità o, seppur veritiere, distorcere la vera e concreta essenza dell'individuo laddove siano lontane dal rappresentare l'attuale identità del soggetto⁹.

no del famoso motore di ricerca che ritraeva un minore disabile insultato e picchiato da alcuni compagni di scuola. « *Non esiste la sconfinata prateria di Internet dove tutto è permesso e niente è vietato* », come affermato nel noto pronunciamento del Trib. Milano, IV pen., 24 febbraio-2 aprile 2010, n. 1972.

⁷ Ecco che il diritto di libertà informatica acquista, nel contesto odierno, un ulteriore, diverso significato: esso « *è diventato una pretesa di libertà in senso attivo, non libertà da ma libertà di, che è quella di valersi degli strumenti informatici per fornire e ottenere informazioni di ogni genere. È il diritto di partecipazione alla società virtuale, che è stata generata dall'avvento degli elaboratori elettronici nella società tecnologica: è una società dai componenti mobili e dalle relazioni dinamiche, in cui ogni individuo partecipante è sovrano nelle sue decisioni* ». In tal senso T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso a Internet*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione italiana dei costituzionalisti*, 2011, 1, in http://www.ctr.it/back_end/files_news/799.pdf. Secondo l'autore, ci troviamo di fronte, indubbiamente, ad una nuova forma di libertà, che è quella di comunicare con chi si vuole, di diffondere le proprie opinioni, i propri pensieri e i propri materiali, di ricevere, ma soprattutto di poter disporre senza limitazioni del nuovo potere di conoscenza conferito dalla telematica.

⁸ Secondo gli studiosi, infatti, i contenuti immessi in Internet si caratterizzano

per un « accentuato polimorfismo » per cui possono essere variamente classificati come comunicazioni individuali, di massa, se organizzate in forma professionale come le testate giornalistiche, dilettanteschi come nel caso dei *forum* o di natura commerciale: tutte attività profondamente diverse tra di loro, che non rendono inequivocabile la loro riconducibilità alla manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata. Così G. CORRIAS LUCENTE, *Internet e libertà di manifestazione del pensiero*, in questa *Rivista*, 2000, 4/5, 597. Sul punto cfr. anche P. FLICHY, *Internet, il medium dei dilettanti?*, in *Problemi dell'informazione*, 2011, 2/3, 263; N. ROSSI, *I naviganti in Internet e la zona in burrasca della rete*, in *Questione giustizia*, 2011, 3/4, 38; S. BISI, *Internet e libertà di manifestazione del pensiero. Le recenti tendenze europee e il caso francese*, in *Cyberspazio e diritto*, 2010, 2, 395.

⁹ Sulle potenzialità di Internet in relazione al profilo della riservatezza la dottrina si è dimostrata sensibilissima già da tempo, come testimoniato da A. BEVERE-V. ZENNO-ZENCOVICH, *La rete e il diritto sanzionatorio. Una visione d'insieme*, in questa *Rivista*, 2011, 3, 375; D. MAFFEI, *L'interesse pubblico alla conoscenza dei dati dei masoni: riservatezza e diritto all'informazione*, *Nota a Tribunale Livorno*, 19/02/2010, *ivi*, 2011, 4/5, 599; A. BEVERE-A. CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona: il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, 2 ed., Milano, 2006,

2. LA PROTEZIONE DELL'IDENTITÀ PERSONALE NONOSTANTE IL DECORRERE NEL TEMPO: TRA DIRITTO ALL'OBLIO E DIRITTO DI CRONACA.

In una società proiettata nell'era dell'innovazione telematica, una adeguata protezione dei dati personali costituisce l'unica garanzia idonea a scongiurare il pericolo che le tecnologie emergenti si traducano in strumenti potenzialmente lesivi della riservatezza delle persone. Tale esigenza è stata avvertita soprattutto con riferimento all'attività giornalistica e, più in generale, alla libera manifestazione del pensiero, che trovano entrambe un riconoscimento costituzionale nell'art. 21 della Carta fondamentale¹⁰.

A fronte di tali libertà si situa, in posizione in parte antitetica, il diritto alla protezione dei dati personali, anch'esso annoverato tra i diritti di rango costituzionale, in quanto espressione dei diritti e delle libertà inviolabili di ogni essere umano ai sensi dell'art. 2 della Costituzione¹¹: ed è proprio questo ancoraggio costituzionale

308; G. CASSANO, *Internet e riservatezza*, in G. CASSANO (a cura di), *Internet. Nuovi problemi e questioni controverse*, Milano, 2001, 9 e ss.; A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet: tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Torino, 2009, 308; P. SAMMARCO, *Il motore di ricerca, nuovo bene della società dell'informazione: funzionamento, responsabilità e tutela della persona*, in questa *Rivista*, 2006, 4/5, 622; C. PARODI, *Tecnologie telematiche e tutela della riservatezza*, in *Diritto penale e processo*, 2001, 11, 1430; BASSANO-QUARTA, *La violazione della privacy nelle reti telematiche*, in *Legalità e giustizia*, 2000, 2/3, 109 e ss.; G. CIACCI, *Internet e il diritto alla riservatezza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1999, 1, 233 e ss.; V. GRIPPO, *Internet e dati personali*, in A. CLEMENTE (a cura di), *Privacy*, Enciclopedia - Collana diretta da P. Cedon, Padova, 1999, 285 e ss.

¹⁰ Le due libertà si differenziano nettamente. Se la manifestazione del proprio convincimento si qualifica come una situazione giuridica soggettiva attiva attribuita ai privati, quindi un tipico diritto individuale riconosciuto ai singoli di esternare le proprie opinioni; la libertà di stampa si estende oltre il puro presidio del diritto individuale, cioè non si propone di assecondare l'esigenza della persona di potersi liberamente esprimere, bensì di coltivare e fare crescere una coscienza ed un'etica pubbliche: è quindi una libertà funzionale al perseguimento dell'interesse generale prioritario di informare correttamente i cittadini. Ecco i motivi che spiegano e, an-

zi, impongono al giornalista il dovere della rigorosa osservanza dei principi di veridicità (cioè della verità oggettiva o anche soltanto putativa derivante da un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti), continenza (forma civile dell'esposizione dei fatti) e pertinenza della notizia (interesse pubblico alla conoscenza dell'informazione), condizioni queste ultime di liceità che devono sussistere per legittimare l'esercizio del diritto di cronaca, come individuate nella nota sentenza della Cass. civ., I, 18 ottobre 1984, n. 5259. In relazione ai peculiari problemi legati alla pubblicazione sul web da parte delle testate giornalistiche, cfr. A. PAPA, *La disciplina della libertà di stampa alla prova delle nuove tecnologie*, in questa *Rivista*, 2011, 3, 477; M. BETZU, *Comunicazione, manifestazione del pensiero e tecnologie polifunzionali*, in *Quaderni costituzionali*, 2006, 3, 511.

¹¹ Sembra ormai pacificamente accordato sia in giurisprudenza, sia in dottrina che il diritto alla protezione dei dati personali, pur non trovando un esplicito riferimento nella Carta fondamentale, sia legittimamente ricompreso nell'art. 2 della Costituzione. Tale disposizione ha assunto le sembianze di « clausola aperta », a salvaguardia dei diritti emergenti dell'individuo, indispensabili al libero e completo svolgimento della personalità umana, anche se non espressamente disciplinati nella Carta costituzionale. La riservatezza trova comunque completamento, a livello costituzionale, negli artt. 13 sulla libertà individuale, 14 su quella domiciliare, 15 sulla segretezza della corrispondenza, 21 sulla li-

che consente di operare un bilanciamento tra le due posizioni giuridiche in conflitto.

Nel settore della comunicazione emerge dunque il problema di determinare l'oscillante limite intercorrente tra la tutela della *privacy* e il diritto all'informazione: diritti speculari e riconosciuti anche a livello europeo e internazionale (a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla CEDU fino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, solo per citare gli strumenti più rappresentativi) in quanto espressione di una società democratica, che nella realtà sono in continua tensione.

Il diritto dei cittadini ad essere informati, così come il diritto di informare, ineludibile corollario della libertà di espressione, ed anche la trasparenza della pubblica amministrazione, non possono degradare il diritto alla protezione dei dati personali. Diritto, peraltro, che non esaurisce semplicemente nella pretesa *erga omnes* a proteggere e mantenere riservata una sfera intangibile di intimità dell'individuo da possibili ingerenze altrui non giustificate da superiori interessi (concezione statica), ma si estende ben oltre gli angusti confini di quella che comunemente si definisce *privacy*. La protezione dei dati personali di distingue concettualmente e non si esaurisce nella tutela della riservatezza, essendo volta a preservare anche l'identità personale, cioè l'interesse del soggetto ad una esatta percezione sociale della propria personalità che si concretizza nella libertà di mantenere il controllo sul flusso dei dati e delle informazioni che riguardano e identificano l'individuo (concezione dinamica)¹², in modo che l'informazione oggetto di

bertà di manifestazione del pensiero, e si configura come un diritto esperibile nei confronti di chiunque tratti dati personali, sia esso soggetto pubblico o privato. Tale indirizzo interpretativo discende da una crescente valorizzazione degli esseri umani, nonché dei diritti e dei doveri ad essi correlati, che si traduce in una visione antropocentrica dei testi normativi a tutto vantaggio del singolo. In effetti, una tale concezione sembra aver ispirato anche il legislatore all'atto della stesura del D.Lgs. n. 196/2003, che ha significativamente rubricato l'art. 1 come « *Diritto alla protezione dei dati personali* », evidenziando così una tutela a tutto campo dei dati personali, non più limitata alla riservatezza nei suoi termini essenziali (*rectius* nel diritto ad essere lasciato solo), ma che si estende alla persona nel suo complesso. Ciò si traduce nella c.d. autodeterminazione informativa, intesa quale diritto ad una corretta (ri)costruzione o rappresentazione della propria identità, che non può essere soddisfatta con il semplice diritto alla riservatezza, ma si arricchisce con ulteriori facoltà

volte a controllare la forma, la consistenza e la circolazione delle informazioni personali (v. *infra*). Per ulteriori approfondimenti, si consulti F. MODUGNO, *I « nuovi diritti » nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995, 20; S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, 102.

¹² L'identità personale costituisce quindi « *un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata* ». Essa si esplicita nel diritto ad essere se stesso, che esige il rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con il bagaglio di idee ed esperienze, convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, sentenza 24 gennaio-3 febbraio 1994, n. 13. Sul concetto di identità personale e la sua evoluzione nel tempo, si rinvia più diffusamente a G. FINOCCHIARO, *Voce Identità personale (diritto alla)*, in *Digesto delle discipline privatistiche*,

trattamento rispecchi fedelmente e, quindi, correttamente, l'attuale, integrale ed effettiva identità personale dell'interessato, aggiornata secondo l'immagine dallo stesso proiettata nel mondo delle relazioni sociali.

In tale quadro, assume rilevanza l'esigenza dell'interessato a non vedere riprodotte nel tempo informazioni che lo riguardano, il cui ricordo ha progressivamente assunto contorni evanescenti fino a sbiadire dalla memoria collettiva: emerge cioè il problema di dirimere il conflitto insorgente tra l'interesse di chi è stato oggetto di attenzione mediatica, e intende ritornare nell'anonimato, perché è quella rappresentazione di se stesso che corrisponde alla sua attuale identità, e l'interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti che lo riguardano dopo un lungo lasso temporale.

Gli interventi giurisprudenziali hanno quindi assolto un ruolo di fondamentale rilievo nella ricerca del bilanciamento tra l'antinomia creata tra *privacy* e cronaca ed hanno avuto ad oggetto notizie a suo tempo legittimamente pubblicate, riguardanti fatti che avevano gettato una luce negativa o disonorevole sul protagonista, come il suo coinvolgimento in vicende giudiziarie, che sono state reintrodotte nel circuito mediatico¹³. L'esigenza di tutela è stata avvertita, in particolare, laddove le vicende, da cui è derivata la passata notorietà, si sono successivamente evolute definendo positivamente le relative pendenze giudiziarie.

Se da un lato la rievocazione a distanza di tempo di quegli avvenimenti può rivestire interesse sotto il profilo storiografico in relazione alla obiettività del fatto, dall'altro comporta per i protagonisti la reviviscenza di un passato che diventa un eterno presente, indelebilmente registrato nella memoria collettiva con conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla riproduzione di fatti che possono stravolgere la loro attuale realtà personale.

L'esigenza quindi a non vedere riproposti episodi risalenti nel tempo ed essere dimenticati, o meglio, il c.d. diritto all'oblio¹⁴,

Sez. civ., Agg., Torino, 2010; G. PINO, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, 2006, Tomo I, 257; L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004, 316; G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997, 105 e ss.; G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in questa Rivista, 1997, 3, 511.

¹³ Si tratta di quello che in epoca risalente è stato individuato anche come il « diritto al segreto del disonore » (formula coniata dalla Cass., 13 maggio 1958, n. 1563,

nella quale si sfiorò forse per la prima volta il concetto dell'oblio). Si intende, tramite il suo riconoscimento, evitare che « il coltello venga girato nella piaga », poiché è pacifico che anche quando la pubblica conoscenza dei fatti è già completa e sicura, e quindi la reputazione del soggetto è già stata compromessa, la rovina stessa derivante dalla reviviscenza della notizia può aggravarsi ulteriormente, come osserva G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, 1, 801 e ss.

¹⁴ L'oblio viene cioè assimilato all'interesse « ad impedire che fatti già resi di pubblico dominio (e quindi sottratti al riserbo) possano essere rievocati — nono-

si scontra con il confliggente interesse pubblico all'informazione, che deve però essere sempre giustificato dall'utilità sociale della notizia. Invero la pretesa del soggetto di riappropriarsi di notizie che lo concernono, che in passato furono note, ma sulle quali è poi appunto calato l'oblio, è legittimata non solo dal decorso di un notevole intervallo temporale, ma anche dall'inesistenza di un'utilità sociale alla rievocazione delle notizie medesime¹⁵.

L'interesse all'oblio e quello all'identità personale sono quindi vincolati intensamente e si fondono in un'unica dimensione: quando sia consentita dall'utilità sociale, la rievocazione di vicende risalenti della persona non può infatti essere impedita, ma deve avvenire nel rispetto della (attuale) identità del protagonista¹⁶, che spesso ha ricostruito una identità diversa da quella che si era definita nella immediatezza dei fatti. Per cui, quando la personalità di questi sia, nel frattempo, in qualche modo mutata, « *il divulgatore di pregressi episodi deve dar conto anche di tali cambiamenti del soggetto, che vi fu coinvolto, perché la sua "identità" non sia alterata dalla rievocazione di quello che egli fu nel passato ove disgiunta dall'esplicazione di ciò che egli è divenuto nel presente* »¹⁷.

stante il tempo trascorso ed il venir meno del requisito della attualità (del fatto, non dell'interesse) — per richiamare su di essi (e sui soggetti coinvolti in tali vicende, altrimenti dimenticati), ora per allora, l'attenzione del pubblico — sollecitato a fornire apprezzamenti e giudizi critici — proiettando l'individuo, all'improvviso e senza il suo consenso, verso una nuova notorietà indesiderata (e ciò indipendentemente dal contenuto positivo o negativo che — in relazione alla natura dei fatti narrati — può assumere la considerazione sociale)». V. Trib. Roma, ord. 21 novembre 1996.

¹⁵ Le prime riflessioni elaborate dagli studiosi in merito sono rinvenibili in R. PARDOLESI-F. DI CIOMMO, *Notizia vera, fatto di attualità, diritto all'oblio*, in *Danno e responsabilità*, 2012, 7, 753; C. CHIOLO, *Appunti sul c.d. diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in *Percorsi costituzionali*, 2010, 1, 39; A. SCALISI, *Il diritto alla riservatezza*, Milano, 2002, 303 e ss.; AA.VV., *Il diritto all'oblio. Atti del convegno di studi del 17 maggio 1997*, in E. GABRIELLI (a cura di), Napoli, 1999, 116; T.A. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e « droit à l'oubli »*, in G. ALPA-M. BESSONE-L. BONESCHI-G. CAIAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 127 e ss.

¹⁶ La dottrina appare unanime nell'operare una chiara distinzione tra riserva-

tezza, reputazione e identità: *ex multis* cfr. C. LO SURDO, *Diritto all'oblio come strumento di protezione di un interesse sostanziale - commento*, in *Danno e responsabilità*, 1998, 10, 882), secondo il quale, a differenza della reputazione, la riservatezza « non si collega al giudizio che la comunità dà di un soggetto, bensì riguarda il rapporto di conoscenza che la prima ha del secondo; a differenza dell'identità personale, la sua violazione prescinde dal requisito della falsità, che anzi è proprio la verità ad essere considerata lesiva ». Più sfumata la posizione di chi ritiene che il diritto all'identità personale rappresenti la matrice prima del diritto all'oblio, il quale si colloca come strumentale rispetto alla identificazione del soggetto nella sua proiezione sociale, trovando riferimento normativo, oltre che nel D.Lgs. n. 196/2003, nell'art. 2 Cost. In tal senso S. NIGER, *Il diritto all'oblio*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale. Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia - Diretto da F. Galgano*, Padova, 2008, 48, 59.

¹⁷ Testualmente M.R. MORELLI, voce *Oblío (diritto all')*, in *Enciclopedia del diritto*, agg. VI, Milano, 2002, 848, che effettua anche una ricostruzione della genesi del diritto all'oblio, specie in relazione alla dottrina e giurisprudenza francesi che hanno definito tale diritto già a partire

Proprio sulla base di tali principi si è affermato nel nostro ordinamento, grazie soprattutto all'opera ermeneutica della giurisprudenza, sulla quale si è innestata anche l'esegesi delle norme in materia di riservatezza da parte del Garante per la protezione dei dati personali, il riconoscimento del diritto all'oblio degli interessati quale chiave interpretativa per garantire anche il diritto ad una corretta memoria storica.

3. I PRIMI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA RIGUARDANTI LA RIPUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA RISALENTE NEL TEMPO.

La giurisprudenza si è inizialmente concentrata sulla ricerca di un punto di equilibrio tra l'esercizio del diritto di cronaca, quale esimente della lesione del diritto all'onore e alla reputazione per diffamazione di cui all'art. 51 c.p., e la tutela dei diritti della personalità, focalizzando il proprio ragionamento sulla verifica della sussistenza, a fronte della rivendicazione del diritto all'oblio dell'interessato, di un interesse pubblico alla (ri)pubblicazione della notizia¹⁸.

L'orientamento dei giudici di merito si inizialmente è dimostrato oscillante. Dopo alcuni casi sporadici¹⁹, l'occasione per pronunciarsi in merito ed aprire la strada a un dibattito sul diritto all'oblio è derivata, in un primo momento, dalla preannunciata messa in onda da parte della RAI di una serie televisiva basata sulla ricostruzione di alcuni grandi processi del recente passato, che a suo

dal 1960. Per una attenta ricostruzione dell'affermazione del diritto alla *privacy* storica nel nostro ordinamento, nonché in quello francese e statunitense, cfr. altresì M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009, 81 e 210.

¹⁸ Tra i precedenti, si ricorda la presa di posizione espressa dai giudici di merito secondo i quali un evento che sia stato oggetto di cronaca trent'anni prima non può essere riproposto, a meno che non sorga un interesse pubblico alla sua rievocazione, requisito la cui mancanza genera nella condotta del quotidiano una responsabilità per diffamazione. Tra l'altro, l'atteggiamento del giornale può risultare ancora più deplorabile, se si considera che la lesione — nel caso sul quale l'autorità giudiziaria era stata chiamata ad esprimersi — si era verificata nell'ambito di un gioco promozionale a premi, ideato al solo scopo di incrementare le vendite del quotidiano. È questo il ragionamento seguito dal

Trib. Roma (sent. 15 maggio 1995), che non nomina propriamente il diritto all'oblio, ma evidentemente è ad esso che fa riferimento. Per una disamina della sentenza si consulti G. CASSANO, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in questa *Rivista*, 1996, 3, 427; *idem*, *Il diritto dall'oblio esiste: è diritto alla riservatezza*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1998, 1, 84.

¹⁹ Ad esempio si consulti Pret. Roma, 2 gennaio 1985 (in questa *Rivista*, 1985, 2, con nota di L. NAZZICONE), con cui è stato stabilito che la riproduzione di un'immagine osé di un'attrice, a distanza di tempo, fosse giustificata dal prevalente intento informativo, rispetto al diritto alla tutela della mutata identità personale, di fornire al pubblico notizie sugli esordi artistici di una persona nota. Considerazioni sul rapporto tra l'identità personale e la *privacy* dei soggetti celebri sono rinvenibili in Z. CAVALLA, *Osservazioni sulla commerciabilità dei diritti della personalità*, in *Contratto e impresa*, 2010, 3, 650.

tempo avevano destato grande interesse nell'opinione pubblica. Il Tribunale di Roma fu investito da una serie di istanze cautelari, con cui imputati e parti lese di quei processi chiedevano un'inibitoria nei confronti dell'emittente radiotelevisiva per impedire la riproposizione al pubblico delle vicende di cui gli istanti erano stati protagonisti, in quanto avrebbe arrecato irreparabili danni « *faticosamente emancipatisi dai drammatici trascorsi* »²⁰.

Il collegio adito in due casi respinse l'istanza, in ragione di un ravvisato, prevalente, interesse pubblico alla conoscenza dei fatti rievocati²¹; nelle restanti circostanze, accolse, invece, la richiesta inibitoria, con divieto di menzionare sia le effettive generalità²², e comunque di rendere individuabili nei filmati quelle persone che, seppur coinvolte, non avevano nessuna valenza identificativa del caso giudiziario, sia i dati « intimi » relativi ai protagonisti della vicenda legittimamente rievocata²³ a tutela, appunto, di un (riconosciuto ancorché non ancora compiutamente definito²⁴) « diritto all'oblio » degli interessati.

Non sono mancati i casi in cui è stato imposto all'autore di una pubblicazione di una notizia « datata » di divulgarla (questo sì, ma) con la precisazione che, per l'appunto, di notizia « datata » si tratta²⁵. La giurisprudenza ha motivato tale scelta interpreta-

²⁰ Si fa riferimento a quattro ordinanze del Tribunale capitolino, commentate da L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, Nota a ord. Trib. Roma 27 novembre 1996, ord. Trib. Roma 20 novembre 1996, ord. Trib. Roma 21 novembre 1996, ord. Trib. Roma 8 novembre 1996, in *Giustizia civile*, 1997, 7-8, 1990; G. NAPOLITANO, *Richiami di dottrina e giurisprudenza*, in questa *Rivista*, 1997, 2, 342.

²¹ Così in Trib. Roma, ord. 21 e 27 novembre 1996 venne considerato soccombente il diritto alla intimità della vita privata ed alla riservatezza della persona, in quanto l'interesse alla conoscenza dei fatti non era mai scemato nel tempo, ma anzi si era continuato a discuterne ancora, attesa la persistente attenzione pubblica relativamente a vicende — già oggetto di cronaca giudiziaria — che costituivano perdurante motivo di riflessione critica su problematiche di attualità.

²² In Trib. Roma, ord. 8 e 20 novembre 1996 si stabilì che il diritto alla riservatezza appariva seriamente minacciato da un danno grave e irreparabile originato dalla utilizzazione del nome degli interessati, senza il loro consenso, nello sceneggiato televisivo. Utilizzazione che venne inibita, così come la trasmissione di alcune sequenze che vennero giudicate pregiudizievoli dell'onore e della dignità personale.

²³ Trib. Roma, ord. 21 novembre 1996, cit. Una logica opposta giustifica il riconoscimento della legittimazione a far valere il diritto all'oblio in capo ai familiari del soggetto (ormai defunto) che fu protagonista della vicenda che si intende narrare. Proprio il riverberarsi su di essi, attraverso la memoria del defunto, degli effetti della divulgazione, li legittima ad esercitare in sua vece la pretesa all'oblio (questa volta non solo relativamente alla menzione dei loro nomi e del loro — seppur indiretto e non materiale — coinvolgimento nella vicenda, ma relativamente all'intera fattispecie).

²⁴ In Trib. Roma, ord. 21 novembre 1996 cit., il giudice adito ha modo di rilevare come « il diritto all'oblio pur rientrando nel generale ambito di tutela riservata alla vita privata (*privacy*), che trova fondamento nell'art. 2 della Costituzione, assume spiccata peculiarità rispetto al diritto alla riservatezza, in quanto, a differenza di questo, non è volto ad impedire la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima dell'individuo e tenuti, fino ad allora, riservati, ma ad impedire che fatti già resi di pubblico dominio (e quindi sottratti al riserbo) possano essere rievocati — nonostante il tempo trascorso ed il venir meno dell'attualità ».

²⁵ V. Pret. Roma, ord. 10 febbraio 1988, in questa *Rivista*, 1988, 3, 860.

tiva rilevando che, una volta riconosciuto il diritto di ciascuno ad una proiezione di sé nel « sociale » il più possibile corretta, in modo che la propria identità attuale non sia presentata al pubblico in modo distorto e difforme dalla realtà, dovrà essere altresì riconosciuta la legittimità della pretesa a che non sia omessa ogni utile indicazione circa il decorso nel tempo trascorso dalla pubblicazione originaria della notizia o dell'immagine (e quindi alla sua differenza rispetto a quella attuale), dovendosi altresì attribuire a siffatte indicazioni il massimo rilievo possibile, attraverso segnalazioni grafiche o collocazione autonoma e separata dell'aggiornamento all'interno della pubblicazione²⁶.

Un punto fermo è stato raggiunto con una nota sentenza della Suprema Corte²⁷ che — in relazione alla pubblicazione di un articolo riguardante fatti oggetto di una precedente campagna di stampa di qualche anno prima, avverso la quale l'attore si era visto negare il risarcimento dal Tribunale competente — ha ulteriormente circoscritto i limiti del diritto di cronaca. L'esercizio di tale diritto — hanno argomentato i giudici di legittimità — può ritenersi legittimo, e pertanto costituire un'esimente rispetto alla lesione degli antagonisti diritti della personalità, e non tradursi in un pregiudizio all'onore, alla reputazione e alla riservatezza, con conseguente eliminazione dell'antigiuridicità obiettiva del fatto solo laddove ricorra una specifica e rinnovata utilità sociale alla nuova pubblicazione della notizia nonostante sia trascorso un consistente lasso di tempo dalla sua originaria divulgazione.

Secondo il percorso logico-argomentativo della Corte, prevale invece il giusto interesse dell'individuo a non restare indeterminatamente esposto ai danni ulteriori arrecati al suo onore e alla sua reputazione dalla reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata (*rectius* il diritto all'oblio) solo quando il fatto, per altri eventi sopravvenuti, ritorna di attualità, generando un nuovo interesse pubblico alla informazione che non è intrinsecamente vincolato alla stretta contemporaneità fra divulgazione e fatto pubblico²⁸.

²⁶ In ordine al problema del sopravvenuto mutamento dell'identità personale e della conseguente possibilità di accordare tutela all'interesse della persona che, nel corso del tempo, abbia maturato un'evoluzione nella proiezione sociale della sua personalità, a non vedere diffuse immagini o notizie che possano al contrario rispecchiare un atteggiamento della sua identità personale appartenente ormai al passato, v. Cass. civ., I, 22 giugno 1985, n. 3769. La predetta sentenza è esaminata da A. FIORE, *Il diritto all'identità personale davanti*

alla Corte di Cassazione, in questa *Rivista*, 1988, 3, 973.

²⁷ Cass. civ., III, 9 aprile 1998, n. 3679, commentata da C. LO SURDO, *Diritto all'oblio come strumento di protezione di un interesse sottostante - commento*, cit. *supra*, 1998, 10, 882.

²⁸ Ciò al fine di garantire la persona dal rischio che dietro lo schermo della libertà di cronaca possano nascondersi « *attacchi diretti a colpi di martellanti ripubblicazioni all'onore e alla reputazione del cittadino non destinati a soddisfare alcuna*

Successivamente, la Suprema Corte²⁹ ha confermato il suo orientamento precisando che se il decorso del tempo può attenuare l'attualità della notizia e far scemare, contestualmente, anche l'interesse pubblico all'informazione, può altresì verificarsi *a contrario* che all'effetto di dissolvenza dell'attualità della notizia non faccia riscontro l'affievolimento dell'interesse pubblico o che — pur non essendo più attuale la notizia — riviva, per qualsivoglia ragione, l'interesse alla sua diffusione. In altri termini, può non esservi piena corrispondenza cronologica tra attualità della notizia ed attualità dell'interesse pubblico alla divulgazione. Nondimeno, in quest'ultima ipotesi, il persistente o rivalizzato interesse pubblico, che — in costanza di attualità della notizia — doveva equilibrarsi con il diritto alla riservatezza, all'onore od alla reputazione, deve trovare — quando la notizia non è più attuale — un contemperamento con un nuovo diritto, quello all'oblio, inteso quale peculiare « *espressione del diritto alla riservatezza* », costituzionalmente presidiato quale primaria ed indeclinabile esigenza della persona, anche nell'ulteriore accezione semantica di legittima aspettativa dell'individuo ad essere dimenticato dall'opinione pubblica e rimosso dalla memoria collettiva.

La Corte ha evidenziato allora che laddove per esigenze di ricostruzione storica o artistica permane o si riattualizza l'interesse pubblico su una determinata notizia, va precisato se le tesi investigative non sono state confermate o sono state addirittura categoricamente smentite dallo sviluppo istruttorio. In tale ottica, proseguono i giudici di legittimità, se è lecito informare in ordine alla qualità di indagato assunta dal singolo nell'ambito di una determinata inchiesta giudiziaria, il giornalista, sul quale grava il dovere giuridico di rendere una informazione completa, dovrà comunque chiarire — con particolare riferimento al caso di specie — se l'indagine preliminare si sia conclusa con un decreto di archiviazione, dovendo a tal fine effettuare tutti i necessari controlli per verificare l'esito di quella determinata indagine. In mancanza di tali precisazioni, viene fornita una notizia incompleta che, in quanto tale, non solo lede il diritto all'oblio e l'onorabilità dell'interessato, nonché la proiezione sociale della sua personalità, ma anche la legittima aspettativa dei cittadini di essere correttamente informati: « *Solo*

utilità sociale », come osserva P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, nota a Cass., 9 aprile 1998, n. 3679, in *Il Foro italiano*, 1998, 121, 6, I, p. 1835.

²⁹ Cass. pen., V, 24 novembre 2009, n. 45051. Su tale pronuncia si rinvia alle riflessioni di A. CERRI, *Diritto di cronaca, diritto di rievocare fatti passati 'versus' diritto di riservatezza e diritto all'oblio* [Nota a sentenza] Cass. Sez. V, 17/07/09(24/11/09)

n. 45051, in *Critica del diritto*, 2008, 3/4, 236; P. PALERMO, *Diffamazione e diritto all'oblio: equilibrio 'elastico' tra tutela giudiziaria dell'onore e diritto di cronaca giudiziaria* (Nota a Cass. sez. V 24 novembre 2009, n. 45051), in *Rivista penale*, 2010, 5, 526; S. PERON, *La verità della notizia tra attualità ed oblio* (Nota a Cass. sez. V pen. 24 novembre 2009, n. 45051), in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, 5, 1067.

la completezza dell'informazione può, infatti, consentire all'utente od al lettore di formarsi un corretto e ponderato giudizio di valore — o, semmai, di disvalore — su una data vicenda o su una determinata persona ».

4. ACCESSIBILITÀ ON-LINE DI ARCHIVI STORICI DEI QUOTIDIANI.

Come sopra illustrato, la giurisprudenza si è espressa in ordine alla ripubblicazione della notizia da parte degli organi di informazione, fattispecie che si differenzia nitidamente dalla permanenza in Internet di notizie che, anche se non vengono ripubblicate a distanza di tempo dagli accadimenti, permangono sempre accessibili: in questo caso non si verifica una nuova e ulteriore reviviscenza della notizia che viene dissotterrata dal limbo in cui era stata confinata dal trascorrere del tempo, bensì è il medesimo vecchio articolo giacente negli archivi storici delle testate giornalistiche che viene reso liberamente accessibile on-line. In tale ipotesi « non rileva quindi il diritto a dimenticare, bensì il diritto a cancellare (o, in alternativa, a contestualizzare) »³⁰.

Emerge quindi l'esigenza di individuare nuove forme di tutela degli interessati, che vanno declinati in forme del tutto particolari: va tenuto presente che l'informazione immessa in rete negli archivi storici dei giornali, oltre ad essere espressione del diritto di cronaca costituzionalmente garantito a presidio della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), trova fondamento anche nel diritto di ricerca e di critica storica, riconosciuto all'art. 9 Cost., che pone tra i compiti fondamentali della Repubblica la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca, ma soprattutto nell'art. 33 Cost. in tema di creazione artistica e ricerca scientifica³¹.

³⁰ Così G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio* (Relazione al convegno « Il futuro della responsabilità sulla rete. Quali regole dopo la sentenza Google/Vividown », Roma, 21 maggio 2010), in questa *Rivista*, 2010, 3, 391. Per un approfondimento cfr., altresì, G. SPOTO, *Note critiche sul diritto all'oblio e circolazione delle informazioni in rete*, in *Contratto e impresa*, 2012, 4/5, 1048; R. PARDOLESI-F. DI CIOMMO, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno e responsabilità*, 2012, 7, 701; S. MARTELLO, *Internet alla ricerca dell'identità perduta (o solo smarrita)*, in *Cyberspazio e diritto*, 2011, 1, 21; D. MESSINA, *Le prospettive del diritto all'oblio nella società dell'informazione e della comunicazione*, in *Informati-*

ca e diritto, 2009, 1, 93; G. CASSANO-A. CONTALDO, *Internet e tutela della libertà di espressione*, Milano, 2009, 462; G. TONELLI, *Il diritto all'oblio. Quando la memoria deve cedere alla cronaca. Il nodo Internet e il diritto ad essere dimenticati*, in *Problemi dell'informazione*, 2006, 1, 101; S. GUASTELLA-A. FIDELIO, *Motori di ricerca e diritto all'oblio*, in *Rivista di diritto, economia e gestione delle nuove tecnologie*, 2005, 7/8, 672; E. TOSI, *Voce Tutela dei dati personali on-line*, in *Digesto, Discipline Privatistiche - Sezione Civile*, Aggiornamento, 2, II, F-Z, Torino, 2003, p. 1273 e ss.; S. ZIRONI, *Privacy e reti telematiche*, in *Il diritto di autore*, 2003, 3, 424.

³¹ Sul tema, riferimenti critici sono contenuti in A. SCHILLACI-F. FRENI, *Il diritto*

Va sottolineato che il carattere ubiquitario nel tempo e nello spazio di Internet³² consente la facile reperibilità di informazioni anche datate delle persone. E non solo. La rete, inoltre, è dotata di strumenti che agevolano le indagini, incidendo profondamente sul diritto all'oblio: ci si riferisce ai motori di ricerca generalisti, strumenti informatici che permettono di individuare informazioni con il semplice inserimento di una parola chiave nei parametri di ricerca digitale. Ad esempio, utilizzando il nome di un individuo possono essere reperiti ingenti quantitativi di dati che lo riguardano e realizzare una sorta di «biografia telematica». In aggiunta, la pubblicazione di una notizia in un'area del sito resa in un secondo momento non accessibile e riservata, non elimina la conoscibilità dell'informazione sul *web*, visto che generalmente i motori di ricerca conservano una copia *cache* del dato, cioè permettono la visualizzazione della notizia anche se il sito sorgente ha provveduto da tempo alla sua cancellazione. In breve, i motori di ricerca scandagliano il *web* e catturano le informazioni come una sorte di rete a strascico, le memorizzano e le decontestualizzano, privandole di ogni riferimento temporale³³.

Appare evidente come la pubblicazione perenne di informazioni sul *web* si traduca in un sacrificio sproporzionato del diritto ad una esatta rappresentazione dell'identità personale quando riguardano provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le finalità perseguite. L'ipertrofia della memoria digitale, che si dilata fino a divenire accessibile a livello universale attraverso tutti i computer interconnessi via *web*, ha quindi delineato ulteriori scenari di rischio per il diritto all'oblio degli interessati, che hanno trovato una conferma empirica nelle numerose istanze presentate all'autorità di protezione dei dati personali.

5. PANORAMICA SUI RICORSI PRESENTATI AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: L'EQUO CONTEMPERAMENTO DEL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE STORICA CON IL DIRITTO AD ESSERE DIMENTICATI NELLA RETE.

In anni recenti, il Garante è stato chiamato a intervenire sempre con maggiore frequenza a seguito della presentazione di numerosi

to all'oblio oltre il « persistente vigore informatico », *considerazioni critiche e di sistema*, in *Archivio civile*, 2004, 716, i quali evidenziano proprio la difficoltà di raggiungere un equo contemperamento tra la tutela della ricerca scientifica e la protezione della dignità delle persone protagoniste del fatto.

³² Come definito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 6 no-

vembre 2003, *Bodil Lindqvist*, C-101/01, *Racc.* 2003, I-12971.

³³ Sulle modalità operative dei motori di ricerca generalisti, ed i conseguenti limiti di azione delle autorità nazionali derivanti anche dal principio di territorialità, si rinvia a M. MEZZANOTTE, *La memoria conservata in internet ed il diritto all'oblio telematico: storia di uno scontro annunciato*, in *Diritto dell'internet*, 2007, 4, 398.

ricorsi³⁴ da parte di cittadini nei confronti di alcune testate giornalistiche italiane, che hanno iniziato a mettere gratuitamente a disposizione degli utenti della rete il proprio archivio storico, rendendolo facilmente fruibile attraverso l'indicizzazione delle informazioni da parte sia dei motori di ricerca interni ai singoli siti *web* che contengono le notizie, sia dei motori di ricerca esterni. Ciò ha consentito la reperibilità di notizie spesso datate riguardanti non solo eventi storici di grande interesse, ma anche a eventi di cronaca locale pubblicati sui quotidiani che, per il fatto di essere reperibili sul *web*, hanno subito un'amplificazione mai avuta quando erano stati pubblicati sulle testate locali.

Nella gran parte dei ricorsi, il Garante ha ravvisato in linea di principio la correttezza della pubblicazione in sé, in quanto il trattamento dei dati personali, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell'articolo pubblicato quale parte integrante dell'archivio storico dei quotidiani resi disponibili on-line sul sito Internet degli editori, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica. Tale trattamento, ha osservato il Garante, può quindi essere effettuato senza il consenso degli interessati (artt. 136 e ss. D.Lgs. n. 196/2003), poiché risulta compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (artt. 11 e 99 D.Lgs. n. 196/2003), sempreché sia effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati³⁵.

³⁴ Si ricorda che il D.Lgs. n. 196/2003, agli artt. 7-10, attribuisce all'interessato un articolato spettro di poteri, o meglio di situazioni giuridiche soggettive attive, definiti « diritti », funzionali all'esercizio del controllo, a cura dell'interessato medesimo, sull'utilizzo dei dati che lo riguardano effettuati da terzi. L'ampio ventaglio di diritti comprende interventi di tipo conoscitivo dell'attività del titolare, finalizzati all'attivazione di concreti strumenti di tutela (diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei propri dati, di conoscerne origine, finalità e modalità del trattamento, gli estremi identificativi di titolare, responsabile o incaricati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2); interventi di tipo correttivo, al fine di garantire l'identità dell'interessato attraverso la correttezza del dato (diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integra-

zione ex art. 7, comma 3, lett. a)); interventi inibitori che presuppongono l'illiceità del trattamento (diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di cui all'art. 7, comma 3, lett. b)) e, infine, interventi potestativi che trovano applicazione a seguito di un bilanciamento tra contrapposte esigenze (diritto di opposizione per motivi legittimi al trattamento e al coinvolgimento in operazioni di *marketing* secondo l'art. 7, comma 4, lett. a) e b)).

³⁵ Per completare il quadro normativo di riferimento v. anche art. 102, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 196/2003, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, « *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici* », pubblicato in G.U. 5 aprile 2001, n. 80 (allegato A.2 al D.Lgs. n. 196/2003).

Pur confermando l'accoglibilità della richiesta di cancellazione dei dati relativi agli interessati dagli articoli contenuti negli archivi laddove la loro pubblicazione sia stata *ab origine* effettuata a vario titolo in violazione di legge (si pensi all'illecita diffusione delle generalità della vittima di atti di violenza sessuale³⁶), è stata generalmente esclusa la possibilità per l'interessato di ottenere, in particolare, l'aggiornamento dei dati contenuti nell'articolo. Ciò in quanto, secondo il Garante, si sarebbe tramutato in un intervento modificativo e/o integrativo del contenuto di un articolo che, nato come espressione di libera manifestazione del pensiero, è legittimamente conservato, per finalità di documentazione, all'interno di un archivio che, benché informatizzato, svolge pur sempre la medesima funzione degli archivi storici cartacei³⁷.

Il contemperamento tra le opposte esigenze in gioco è stato raggiunto dal Garante nel prescrivere all'editore, gestore del sito sorgente³⁸, di non rendere più indicizzabili, attraverso alcune idonee modalità tecniche³⁹, non l'intero archivio del quotidiano — scelta

³⁶ V. Provvedimenti riguardanti episodi di violenza sessuale in danno di minori del 28 gennaio 2010 (doc. web n. 1696265) e dell'11 febbraio 2010 (doc. web n. 1696239) con cui, alla luce degli artt. 114, comma 6, c.p.p., e 13 del D.P.R. n. 448/1988 — disposizioni che vietano la divulgazione di elementi che anche indirettamente possono portare alla identificazione di minori danneggiati da un reato — il Garante ha proibito a talune agenzie di stampa e quotidiani la pubblicazione di informazioni che rendevano agevolmente identificabile una minore vittima di abusi sessuali. V. altresì provvedimenti riguardanti la diffusione di dati su minori vittime di violenza sessuale da parte degli organi di stampa del 16 febbraio 2009 (doc. web n. 1590076) e del 10 luglio 2008 (doc. web n. 1536583).

³⁷ V., tra le altre, decisione su ricorso, *Archivi storici on-line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni*, 29 settembre 2010 (doc. web n. 1763552). In relazione al trattamento per scopi storici, non va comunque trascurato il fatto che rispetto alle singole notizie gli interessati possano, in linea di principio, vantare il diritto di ottenere l'aggiornamento delle informazioni obsolete, o la loro rettificazione o, qualora ne abbiano interesse, la loro integrazione nei modi di cui all'art. 7, comma 1, del codice di deontologia per i trattamenti per scopi storici e, quindi, in particolare, « *garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita* ».

³⁸ È interessante notare che in un solo ricorso l'intervento del Garante si è arrestato per i limiti di azione derivanti dal principio di territorialità: si tratta di un caso in cui il ricorrente aveva richiesto, oltre che all'editore, anche a Google Inc. di impedire l'indicizzazione per mezzo di copie *cache* di un articolo in cui si narrava del suo risalente coinvolgimento in un procedimento giudiziario, inserito nell'archivio storico di un quotidiano. In proposito, il Garante ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della società che offriva il servizio di ricerca on-line dal momento che « *la stessa ha dichiarato di effettuare il trattamento dei dati esclusivamente attraverso i server localizzati in tale paese terzo [i.e. gli USA, dove Google Inc. aveva sede] (cfr. art. 5, commi 1 e 2, del Codice)* ». Così in decisione su ricorso, *Archivi storici on-line dei quotidiani: accoglimento dell'opposizione dell'interessato alla reperibilità delle proprie generalità attraverso i motori di ricerca*, 11 dicembre 2008 (doc. web n. 1583162).

³⁹ Le soluzioni tecniche sono state enunciate dal Garante in un noto provvedimento riguardante la diffusione di una sanzione risalente nel tempo sul sito web istituzionale di un'autorità indipendente. V. *Reti telematiche e Internet - Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. « diritto all'oblio »*, 10 novembre 2004 (doc. web n. 1116068) dove è stato previsto che, considerato l'attuale meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard, la raccolta delle informazioni sulle

estremamente radicale che comporta indubbiamente una forte limitazione all'attività di ricerca e studio — bensì le sole pagine *web* contenenti gli articoli oggetto di contestazione (rispetto ai quali si riconosca, caso per caso, la sussistenza di un diritto a che l'informazione non resti perennemente e inscindibilmente associata all'interessato) dai motori di ricerca esterni al sito in cui l'archivio è contenuto. Tale soluzione mirata rende comunque rinvenibile la notizia da chi la cerca nell'archivio storico del giornale, avendone magari una pur vaga conoscenza⁴⁰.

Il Garante non ha mancato comunque di prescrivere l'adozione di particolari cautele a tutela di soggetti coinvolti in episodi di cronaca giudiziaria non in qualità di indagati, imputati o condannati, ma come vittime, testimoni e familiari delle persone coinvolte. Ciò sia alla luce del principio di essenzialità dell'informazione, sia in considerazione della rinnovata dimensione sociale che si è venuta definendo successivamente alla vicenda oggetto della notizia, che in determinati casi non lasciava spazio alla reviviscenza del loro ruolo⁴¹.

pagine disponibili nel *web* (fase di c.d. *grabbing*) può essere evitata dall'amministratore del sito sorgente mediante la compilazione del file *robots.txt*, previsto dal « *Robots Exclusion Protocol* », o tramite l'uso dei « *Robots Meta tag* », secondo convenzioni concordate nella comunità Internet (avendo presente comunque come tali accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste). I predetti accorgimenti sono stati anche illustrati dal Garante nella *Relazione annuale 2011*, Roma, 2012, 91, e richiamati in numerose decisioni su ricorso (doc. *web* n. 1617673, 1582866, 1583162, 1583152, 1807050, 1877115), nonché — si badi bene — nelle *Linee guida* riguardanti la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione del 19 aprile 2007 (doc. *web* n. 1407101) e del 2 marzo 2011 (doc. *web* n. 1793203), innestando la tutela in questione anche in relazione a tale specifico settore.

⁴⁰ V., tra le numerose decisioni su ricorso, *Archivi storici on-line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni*, 15 luglio 2010 (doc. *web* n. 1746654); *Archivi storici on-line dei quotidiani: accoglimento dell'opposizione dell'interessato alla reperibilità delle proprie generalità attraverso i motori di ricerca*, 11 dicembre 2008 (doc. *web* n. 1582866); *Archivi storici on-line dei quotidiani: accoglimento dell'opposi-*

zione dell'interessato alla reperibilità delle proprie generalità attraverso i motori di ricerca, 19 dicembre 2008 (doc. *web* n. 1583152); *Archivi storici on-line dei quotidiani: accoglimento dell'opposizione dell'interessato alla reperibilità delle proprie generalità attraverso i motori di ricerca*, 11 dicembre 2008 (doc. *web* n. 1583162); provvedimento del 9 novembre 2005 (doc. *web* n. 1200127).

⁴¹ Tale principio, a onor del vero, è stato distillato dal Garante in relazione alla diffusione tramite il mezzo televisivo di un procedimento giudiziario, mandato in onda la prima volta nel 1988, epoca in cui la ricorrente era legata sentimentalmente ad un imputato accusato di omicidio volontario, e riproposto nel 2004. Poiché le immagini dell'epoca ritraevano la ricorrente mentre reagiva alla richiesta di condanna nei confronti della persona con cui allora intercorreva una relazione sentimentale, la rinnovata pubblicità dell'episodio a notevole distanza di tempo dai fatti avrebbe danneggiato l'interessata, che nel frattempo si era ormai inserita in un contesto sociale diverso, ledendo la sua reputazione e dignità. V. decisione su ricorso, *Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv*, 7 luglio 2005 (doc. *web* n. 1148642). Più recentemente, analoghe considerazioni sono state formulate in relazione alla richiesta da parte della vittima di un fatto criminoso di deindicizzare l'articolo recante le sue generalità e pubblicato nell'archivio storico di un quotidiano a tredici anni dagli ac-

Viceversa, l'Autorità si è espressa in senso contrario alla sussistenza di una pretesa legittima all'oblio in relazione a vicende non ancora concluse sotto il profilo giudiziario nei casi in cui, in considerazione del non ampio lasso di tempo trascorso dai fatti e dai successivi sviluppi della vicenda, ha ritenuto non essere ancora cessata l'opportunità di un'ampia, utile conoscibilità dei fatti in questione ovvero, infine, laddove le notizie pubblicate hanno continuato a rivestire interesse pubblico in quanto facenti riferimento a vicende direttamente connesse alla sfera di un personaggio pubblico protagonista della vita politica nazionale che avessero in qualche modo rilievo sulla sua vita pubblica⁴².

6. L'INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA DELLA CORTE DI CASSAZIONE:
COME IL DIRITTO ALL'OBLIO SI È TRASFORMATO NEL DIRITTO A
CONTESTUALIZZARE E RICORDARE (CORRETTAMENTE) OVVERO A
RICEVERE UNA INFORMAZIONE VERITIERA.

La forza propulsiva del diritto all'oblio che è progressivamente maturata in relazione al diritto di cronaca ha trovato un immediato riflesso sulla diffusione via *web* degli archivi storici dei giornali anche nella giurisprudenza. Il caso che ha offerto alla Suprema Corte l'opportunità di pronunciarsi in ordine al peculiare diritto all'oblio su Internet in relazione a fatti oggetto di attività giornalistica trae origine da un episodio di cronaca giudiziaria conclusosi con l'assoluzione dell'imputato, evento di cui non veniva fatta menzione nell'articolo contenuto nell'archivio storico on-line di un quotidiano.

cadimenti. A parere del Garante, in tale ipotesi l'esigenza di oblio è stata ritenuta meritevole di specifica tutela «tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete Internet che possono comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo — e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale — che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali; e ciò, tanto più considerando che l'accesso alla rete Internet e il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate attraverso gli appositi motori può avvenire per gli scopi

più diversi e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio (v. anche Art. 29 - Gruppo per la tutela dei dati personali-Wp 148 del 4 aprile 2008 "Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca", pag. 5)». Così in decisione su ricorso, Archivi storici on-line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni, 8 aprile 2009 (doc. web n. 1617673).

⁴² V. rispettivamente, decisione su ricorso del 15 marzo 2011 (doc. web n. 1807041); decisione su ricorso, Archivi storici on-line dei quotidiani: condizioni che rendono legittima la riproposizione di un articolo su Internet, 12 febbraio 2009 (doc. web n. 1601624); decisione su ricorso, Archivi storici on-line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni, 22 maggio 2009 (doc. web n. 1635938).

Va evidenziato che l'esigenza di aggiornamento della notizia di cronaca giudiziaria, specie se il prosieguo si è risolto in senso favorevole all'interessato, trova riscontro in taluni atti adottati a livello internazionale⁴³, così anche nella Carta dei doveri del giornalista dell'8 luglio 1993 che stabilisce la necessità di attribuire un « appropriato rilievo » in caso di assoluzione di un soggetto imputato. Specifiche cautele sono state altresì individuate dal Garante in relazione ai soggetti interessati da vicende giudiziarie i cui dati siano oggetto di trattamento a fini giornalistici⁴⁴.

Peraltro la pretesa all'oblio è stata anche oggetto di una proposta di legge, che non ha avuto seguito, con cui si intendeva impedire la diffusione di immagini e dati identificativi della persona indagata o imputata trascorso un determinato lasso temporale variabile a seconda della gravità del reato⁴⁵.

Considerata la singolarità del caso, si ripercorre la vicenda in tutte le sue fasi davanti alle varie autorità interpellate.

6.1. La vicenda.

Un esponente politico di un piccolo Comune lombardo, appartenente al Partito Socialista, venne arrestato per corruzione nel 1993 ma, all'esito dei procedimenti giudiziari che lo vedevano protagonista, venne prosciolto con due sentenze del 2003 e 2004, che sancirono in un caso l'assoluzione e nell'altro l'estinzione del reato per prescrizione.

Il politico lamentava che, attraverso una normale ricerca in rete, emergeva ancora nell'archivio storico del « *Corriere della Sera* » la notizia dell'arresto (« *Arrestato per corruzione [XY], psi ex presidente della Municipalizzata di Seregno* » del 22 aprile 1993), priva di riferimenti al successivo epilogo favorevole.

In particolare, il politico deplorava che l'articolo in questione, inserito nell'archivio storico del giornale, essendo indicizzato dai motori di ricerca esterni, veniva continuamente riproposto nel web senza che venisse dato atto degli sviluppi positivi, gettando discredito sulla sua persona e procurandogli un danno di immagine, nonché una lesione alla sua reputazione.

⁴³ V. Raccomandazione (2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 10 luglio 2003, recante *Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali*; Gruppo di lavoro ex art. 29 Direttiva 95/46/CE, WP 148 - *Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca*, 4 aprile 2008.

⁴⁴ V. provvedimento, *Alcuni chiari-*

menti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti, 6 maggio 2004 (doc. web n. 1007634).

⁴⁵ V. Proposta di legge di iniziativa del deputato Carolina Lussana, *Nuove disposizioni per la tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale*, presentata il 20 maggio 2009, XVI Legislatura (Camera dei deputati, atto n. 2455).

6.2. *Il ricorso al Garante.*

L'interessato ha quindi presentato ricorso⁴⁶ al Garante nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito *www.corriere.it*, chiedendo il blocco dei dati personali nello stesso contenuti e la cancellazione o, in subordine, il trasferimento della notizia in un'area del sito non indicizzabile dai motori di ricerca esterni.

Secondo Rcs Quotidiani S.p.A. tale richiesta non poteva essere accolta in quanto gli archivi informatici on-line, poiché assolvono la stessa funzione di conservazione documentaristica e di consultazione archivistica svolta dalle emeroteche presso le biblioteche pubbliche, mettono legittimamente a disposizione degli utenti, in forma gratuita, i documenti nella loro versione integrale riguardanti vicende passate, come nel caso di specie emerge dalla data risalente dell'articolo da cui si evidenzia quindi la relativa inattualità.

Il Garante in tale caso, oltre a riconoscere la liceità del trattamento, in quanto le notizie pubblicate si riferivano a fatti di interesse pubblico, tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente, per chi opera una ricerca relativa alle vicende in esso narrate in relazione all'attività politica a esercitata livello locale del ricorrente, ha altresì rigettato la richiesta di impedire la reperibilità dell'articolo attraverso i motori di ricerca esterni al sito. Ciò in quanto non risultava comunque trascorso un ampio lasso di tempo dalla verifica dei fatti e in rete erano tuttavia rinvenibili attraverso i medesimi comuni motori di ricerca articoli, anche molto recenti, pubblicati su altri siti che rendevano noti i successivi sviluppi giudiziari. Secondo il Garante, quindi, considerata la notorietà⁴⁷, soprattutto in ambito locale, del protagonista e del ruolo pubblico dallo stesso ricoperto nella vita politica, permaneva un rilevante interesse pubblico tale da far ritenere non cessata l'opportunità di una loro ampia, utile, conoscibilità tale da escludere la possibilità di rendere l'articolo non indicizzabile dai motori esterni.

⁴⁶ V. *Archivi storici on-line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni*, ricorso 28 maggio 2009 (doc. web n. 1635910).

⁴⁷ In proposito il Garante ha attinto ai suoi precedenti che giustamente riconoscono una riservatezza « attenuata » ai personaggi noti, in relazione ai quali è stato rilevato che, in termini generali, i mezzi di informazione beneficiano comunque di margini più ampi nella pubblicazione di dati e notizie che li riguardano; ciò, ovviamente, « nella misura in cui la loro conoscenza as-

suma un rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica » (v. provvedimento *Attribuzione di opinioni politiche a personaggi dello spettacolo*, 2 marzo 2006, doc. web n. 1246867). Tale orientamento è corroborato, a contrario, dalle disposizioni deontologiche di settore, in base alle quali la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche « deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla vita pubblica » (art. 6, comma 2, del codice di deontologia cit.).

6.3. *Il pronunciamento del Tribunale di Milano.*

Il ricorrente ha impugnato la decisione presso il Tribunale di Milano⁴⁸, anche in tal caso con esito negativo.

Va osservato preliminarmente che il Garante nella sua memoria difensiva aveva ribadito il proprio convincimento rilevando la carenza di danni alla riservatezza e alla reputazione dell'interessato, poiché il trattamento era frutto del passaggio lecito da una finalità (giornalistica) ad un'altra (libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica) del trattamento⁴⁹. Da ciò ne discendeva l'impossibilità sia di un aggiornamento, proprio perché si trattava di un trattamento effettuato per finalità storico-archivistiche, sia della rimozione dell'articolo dall'archivio storico del quotidiano, perché sarebbe venuta meno la ragion d'essere del trattamento medesimo (i.e. preservare la memoria collettiva). Infine, era stata esclusa la deindicizzazione a motivo dell'interesse pubblico che continuava a circondare la figura del ricorrente a livello locale, e quindi anche in ordine alla vicenda giudiziaria in questione, del cui successivo esito positivo si trovava comunque traccia sul web.

Il Tribunale adito⁵⁰ ha rigettato a sua volta l'opposizione proposta dall'interessato, osservando come, nel caso di specie, il diritto all'oblio non poteva essere correttamente vantato dal ricorrente e non poteva disporsi né la cancellazione dell'articolo, né la sua deindicizzazione dall'archivio storico in assenza del carattere diffamatorio dello stesso. Analoghe considerazioni sono state formulate in relazione alla richiesta di aggiornamento o integrazione dell'articolo in questione con le notizie inerenti gli sviluppi successivi della vicenda narrata: sul punto il Tribunale ha altresì rilevato come l'inserimento di un « *sequel* » nell'articolo avrebbe comportato una alterazione del testo che ne avrebbe vanificato la funzione storico-documentaristica. Inoltre, se da un lato non pareva sussistere una normativa, nemmeno di rango secondario, tale da configurare in capo all'editore un onere di aggiornamento degli arti-

⁴⁸ Si rammenta che avverso i provvedimenti del Garante il titolare del trattamento o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso al tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare medesimo. Il tribunale decide in composizione monocratica con sentenza non appellabile, in relazione alla quale è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 196/2003. Si noti che il rito così delineato in origine è stato modificato attraverso una riformulazione della disposizione citata introdotta con la novella di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

⁴⁹ Va ricordato ancora una volta che

tale impostazione trova conforto anche nelle disposizioni di settore del D.Lgs. n. 196/2003 in quanto l'art. 99 considera il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati (nel caso di specie, la finalità giornalistica). Tale trattamento effettuato per scopi storici è, peraltro, espressione della libera manifestazione del pensiero e può essere, quindi, effettuato anche senza il consenso dell'interessato (art. 136 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003).

⁵⁰ Trib. Milano, I civ., 6 aprile 2010, n. 4302.

coli presenti nell'archivio storico⁵¹; dall'altro, considerata l'attività di rilievo pubblico, contigua ad ambienti politico imprenditoriali, ancora svolta dal ricorrente, permaneva, secondo il giudice monocratico, un persistente interesse pubblico all'apprendimento di notizie relative alla sua storia personale, ivi inclusi anche gli accadimenti giudiziari che lo vedevano coinvolto.

6.4. La sentenza della Corte di Cassazione.

A fronte dell'ulteriore ricorso per cassazione dell'interessato, il Garante ha osservato come la consultazione tramite un motore di ricerca di un archivio storico non possa essere intesa come una nuova pubblicazione a mezzo stampa⁵², per non menzionare poi che nel *web* si rinveniva comunque notizia, attraverso i più comuni motori di ricerca, degli esiti processuali della vicenda trattata originariamente dall'articolo in esame. Ancora una volta il Garante ha ravvisato nel caso di specie un persistente e rilevante interesse pubblico, visto che l'articolo in questione si riferiva ad una vicenda giudiziaria particolarmente delicata, relativa ad un procedimento penale per corruzione che aveva coinvolto il ricorrente, della cui notorietà a livello locale non poteva discutersi considerato il ruolo pubblico dallo stesso ancora ricoperto nell'ambito della comunità di riferimento. Non poteva, quindi, ritenersi cessata l'opportunità di un'ampia ed utile conoscibilità delle notizie medesime, né riconoscersi alcun diritto all'oblio.

La soluzione offerta dalla Suprema Corte⁵³ per superare le aporie dell'ordinamento, originate da un evidente conflitto tra diritti costituzionalmente garantiti, ha prodotto un ribaltamento dell'impostazione seguita dal Garante e dal Tribunale adito.

L'*iter* argomentativo dei giudici procedenti, proseguendo nel solco tracciato dalla Corte medesima nel 2009⁵⁴, si fonda su un as-

⁵¹ Tanto è così che secondo il giudicante la richiesta di inserire un « *banner* » (sorta di bandierina che richiami a lato dell'articolo di archivio un diverso documento da cui emerge l'esito positivo dei processi a carico del ricorrente) dovrebbe essere rivolta alla società responsabile del motore di ricerca « *cui competono la scelta e l'eventuale modifica dei criteri di risposta alle stringhe di ricerca digitate dall'utente* » e non alla società editrice.

⁵² Proprio per la natura « storica » dell'archivio, l'istanza di integrazione dell'articolo in questione, recante le notizie inerenti gli sviluppi successivi della vicenda narrata, non è stata ritenuta accettabile in quanto il trattamento viene effettuato,

appunto, per esigenze storico-documentaristiche.

⁵³ Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, sentenza pubblicata per esteso in questa *Rivista*, 2012, 2, 452. Un commento alla sentenza è rinvenibile in G. FINOCCHIARO, *Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, ivi, 2012, 3, 383; T.E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, ivi, 2012, 911; G. CITARELLA, *Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all'oblio e rettifica (Corte di Cassazione, sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525)*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, 4, 1147.

⁵⁴ Ci si riferisce a Cass. pen., sentenza n. 45051/2009, precedentemente illustrata (par. 3, *supra*).

sioma divenuto inconfutabile, cioè che l'individuo, alla luce della disciplina sulla riservatezza, è divenuto compartecipe nell'utilizzazione dei suoi dati personali, e quindi egli stesso arbitro della liceità del relativo trattamento⁵⁵.

Pertanto, al fine di salvaguardare l'attuale identità sociale dell'interessato, è necessario garantire al medesimo l'aggiornamento (*rectius* la contestualizzazione) della notizia, cioè il suo collegamento « *ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o finanche radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattati di fatti oggetto di cronaca* ».

Secondo la Corte, occorre allora differenziare l'archivio, dove le notizie sono conservate secondo criteri predeterminati, dalla rete Internet, dove le notizie non sono strutturalmente organizzate, ma solo memorizzate e nel cui ambito il motore di ricerca agisce come un mero intermediario telematico, che offre un sistema automatico di reperimento di dati e informazioni attraverso parole chiave, prive di contestualizzazioni e di collegamento con altre informazioni⁵⁶.

Nel caso di specie, proprio il persistente interesse pubblico alla conoscenza di un fatto avvenuto in epoca di molto anteriore, che trova giustificazione nell'attività politica svolta dall'interessato, non può prescindere dal rendicontare la successiva evoluzione della vicenda; diversamente la notizia diviene non aggiornata e, pertanto, sostanzialmente non vera.

Nella sua ricerca speculativa di una equa soluzione, la Corte individua il fondamento di tale aggiornamento nel principio di correttezza (quale generale principio di solidarietà sociale), che si concretizza in obblighi di informazione e di avviso dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine a falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi. Il bene giuri-

⁵⁵ Più specificatamente, la Suprema Corte rileva che il sistema introdotto con il D.Lgs. n. 196/2003, plasmato sul prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona (e in particolare della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali, nonché dell'identità personale o morale del soggetto cui gli stessi pertengono), è caratterizzato dalla necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza allo scopo perseguito (quest'ultimo costituendo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali). Ciò trova riscontro nella compar-tecipazione dell'interessato all'utilizzazione dei propri dati personali, a quest'ultimo

spettando il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, nonché la rettifica-zione, l'aggiornamento, l'integrazione (art. 7 D.Lgs. n. 196/2003), a tutela della proie-zione dinamica dei propri dati personali e del rispetto della propria attuale identità personale e morale.

⁵⁶ Anzi, tale sistema è aggravato dall'esistenza di siti che memorizzano i dati scomparsi da altri siti, come ad esempio l'*Internet Archive: Wayback Machine* rin-venibile nel sito <http://www.archive.org/web/web.php>.

dico che va tutelato, quindi, non si esaurisce nella sola identità personale dell'interessato, cui va riconosciuto il diritto all'oblio a presidio della proiezione sociale dell'identità personale attuale, per come si è evoluta nel tempo, ma anche nel diritto a ricevere una corretta informazione per i cittadini, a ricordare esattamente gli eventi⁵⁷.

Il diritto all'oblio, e cioè il controllo esercitabile a tutela della propria immagine sociale, deve essere azionabile anche in relazione a notizie vere, *a fortiori* se di cronaca, e può tradursi nella pretesa non alla rettifica (poiché non si configura un'ipotesi di diffamazione o lesione dell'onore o della reputazione), bensì all'integrazione o, ancora meglio, alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati « *e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione* ».

Il compito di aggiornamento e contestualizzazione non deve gravare sull'utente, che non può essere tenuto ad effettuare defatiganti e generiche operazioni di verifica per rinvenire *aliunde*, nel « *mare di internet* » ulteriori notizie concernenti ogni singola notizia, né sul motore di ricerca esterno; tale onere incombe sul titolare del « sito sorgente », a cui si richiede la predisposizione di sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) gli sviluppi della notizia.

Il punto di equilibrio tra i vari diritti contrapposti è raggiunto dalla Corte nel prevedere che le modalità devono essere tali, si badi bene, da garantire che la notizia mantenga i caratteri originari di verità, completezza ed esattezza, « *solo in tal modo essa risulta infatti non violativa sia del diritto all'identità personale o morale del titolare, nella sua proiezione sociale, del dato oggetto di informazione e trattamento, sia dello stesso diritto del cittadino utente a ricevere una completa e corretta informazione* »⁵⁸.

⁵⁷ In proposito la Corte, facendo riferimento a un pronunciamento risalente (Cass. civ., I, 22 giugno 1985, n. 7769), evidenzia che il soggetto ha diritto « *al rispetto della propria identità personale o morale, a non vedere cioè travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale e, pertanto alla verità della propria immagine nel momento storico attuale* ». Si aggiunga poi che l'identità non va intesa come risultato di un accumularsi di fatti destinati ad accompagnare implacabilmente la vita di una persona, ma è in continua evoluzione nel tempo. Pertanto, anche la sua rappresentazione esige il rispetto dei diversi

contesti temporali. Ed ecco che trova spazio la problematica del diritto all'oblio, come sottolinea S. РОДОТА, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1997, 4, 583.

⁵⁸ La Corte indica la predisposizione di un sistema idoneo, e di facile fruibilità, a segnalare (nel corpo o a margine) lo sviluppo della notizia ai fini del relativo adeguato approfondimento. Ad ogni modo, in caso di disaccordo tra le parti, spetta al giudice del merito individuare ed indicare le modalità da adottarsi in concreto per il conseguimento delle indicate finalità da parte del titolare del sito.

7. BREVI CENNI SUI « DIRITTI DIGITALI » NEL NUOVO QUADRO LEGISLATIVO EUROPEO.

Se il diritto all'oblio nel nostro ordinamento ha avuto una genesi pretoria, ad opera della giurisprudenza e del Garante, la sua piena positivizzazione avverrà nel nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati che si sta delineando con la proposta presentata dalla Commissione europea di un regolamento⁵⁹ che andrà a sostituire la direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali.

La proposta di regolamento⁶⁰, si pone, tra gli altri, l'obiettivo di instaurare un quadro giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione europea che, affiancato da efficaci misure di attuazione, possa consentire anche lo sviluppo della c.d. economia digitale e dei relativi diritti, e sia in grado di rispondere adeguatamente alle sfide emergenti dalla crescente globalizzazione e dalla natura fortemente innovativa delle tecnologie digitali, nonché dalla radicalità dei loro effetti su economia, società e cultura.

Già nel considerando 53 dello schema di regolamento si rinviene un esplicito riferimento al diritto all'oblio dell'interessato, che viene successivamente codificato nell'art. 17, rubricato « *diritto all'oblio e alla cancellazione* »⁶¹. Gli utenti potranno così esigere dal titolare del trattamento che i propri dati personali siano cancellati e non più diffusi, specie con riferimento alle informazioni

⁵⁹ V. *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)*, Commissione europea, Bruxelles, 27 gennaio 2012, COM(2012) 11 final. Si ricorda che il nuovo quadro giuridico europeo verrà altresì completato da una direttiva che dovrà disciplinare i trattamenti per finalità di giustizia e di polizia, attualmente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 95/46/CE. V. *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati*, Commissione europea, Bruxelles, 27 gennaio 2012, COM(2012) 10 final.

⁶⁰ Va ricordato che ai sensi dell'art. 288 TFUE il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, non necessitando di recepimento da parte delle autorità na-

zionali, a differenza delle direttive. Proprio per le sue caratteristiche normative, l'introduzione di un regolamento in materia ridurrà la frammentazione giuridica e garantirà maggiore certezza e omogeneità alla materia nell'ambito dell'intera Unione europea. Va comunque precisato che la base giuridica del regolamento in questione è rinvenibile nell'art. 16 TFUE, che consente di adottare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione medesima.

⁶¹ Occorre precisare che già antecedentemente si registrava un fondamento normativo del diritto all'oblio nell'obbligo per il titolare del trattamento di conservare i dati personali in una forma che ne consente l'identificazione per una durata non superiore a quella necessaria ai fini per i quali sono stati raccolti (v. art. 5, comma 1, lett. e), Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108/1981; art. 6, comma 1, direttiva 95/46/CE; artt. 11, comma 1, lett. e), e 7, D.Lgs. n. 196/2003).

pubblicate quando l'interessato era minorenne, se sussistono validi motivi come la revoca del consenso, se l'interessato si oppone al trattamento, se i dati non sono più necessari per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, nel caso di mancata conformità del trattamento ai principi sanciti dal regolamento stesso⁶².

La medesima disposizione sancisce inoltre l'obbligo da parte del soggetto che ha pubblicato i dati di rendere nota la richiesta di cancellazione di qualsiasi *link*, copia o riproduzione ad altri soggetti che abbiano eventualmente copiato le informazioni o le abbiano *linkate*.

Tale diritto alla cancellazione dei propri dati incontra limiti precisi in ipotesi tassativamente determinate, in particolare laddove il trattamento sia finalizzato all'esercizio della libertà di espressione ovvero per il perseguimento di finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica: viene così salvaguardato anche il « diritto a ricordare », che costituisce un inalienabile contrappeso alla riservatezza in senso lato e tutela l'interesse pubblico alla conoscenza o divulgazione di dati per particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale o giornalistico che giustificano, quindi, il trattamento del dato.

Va evidenziato, infine, che alla Commissione europea viene conferito il potere di adottare atti delegati⁶³ al fine di precisare criteri e requisiti per la cancellazione dei dati nell'ambito di settori e situazioni specifici, individuare le condizioni per la cancellazione di *link*, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico e, da ultimo, per definire le condizioni e i criteri volti a limitare il trattamento dei dati personali nei casi in cui non si proceda alla loro cancellazione (i.e. durante il

⁶² Le procedure e i meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono ulteriormente specificati all'art. 12 dello schema di regolamento, sulla cui portata si rinvia a EDPS, *The Right to be Forgotten, or: How to Exercise User Rights?*, speech delivered by Peter Hustinx European Data Protection Supervisor at the Greens/EFA hearing on « Data Protection for the Digital Age », European Parliament, Brussels, 28 June 2012.

⁶³ Ai sensi dell'art. 290 TFUE, il legislatore può delegare alla Commissione europea il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo (c.d. atti quasi legislativi). Vanno menzionate in proposito le perplessità manifestate da più parti nei confronti di tali strumenti giuridici in quanto l'affidamento alla Commissione

della possibilità di introdurre in futuro nuove norme tramite gli « atti delegati » e gli « atti di esecuzione » sollevano problemi rilevanti — specialmente se si tiene a mente che il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale — in quanto finirebbero per conferire al suddetto organo (tramite i comitati) un potere di intervento regolamentare al di fuori del circuito parlamentare. Un accorto esame di luci ed ombre emergenti dai citati strumenti giuridici, in relazione alla protezione dei dati personali, è rinvenibile in M. SIANO, *Le recenti proposte di revisione della normativa europea di protezione dati e il mood dei Garanti europei della privacy*, febbraio 2012, in <http://www.medialaws.eu/le-recenti-proposte-di-revisione-della-normativa-europea-di-protezione-dati-e-il-mood-dei-garanti-europei-della-privacy/>

periodo necessario a verificarne l'esattezza, se devono essere conservati a fini probatori, se l'interessato richiede che ne venga semplicemente limitato l'utilizzo o se chiede di trasmettere i dati a un altro sistema automatizzato).

8. CASI PARTICOLARI: I NUOVI STRUMENTI DI SOCIALIZZAZIONE IN RETE (FORUM, BLOG E SOCIAL NETWORK).

Da alcuni anni sono ormai diffusi sul *web* nuovi spazi virtuali, che consentono un uso interattivo della rete da parte degli utenti come nel caso di *forum*, *blog* e *social network*: la loro caratteristica è quella di consentire agli utenti che vi partecipano di inserire dati o esprimere le proprie opinioni sui vari argomenti di volta in volta proposti, commentando anche in tempo reale le idee manifestate dagli altri partecipanti⁶⁴.

Tali nuovi sistemi di comunicazione e di informazione, fondati sul contributo informativo fornito dai singoli utenti e sulla circolazione interpersonale delle notizie e dei commenti, creano nuove forme di controllo e di denuncia sociale « fai da te »⁶⁵. La rete, oltre a diventare il luogo privilegiato in cui chiunque può autosporre accadimenti della propria vita privata, che spesso coinvolgono anche terzi (parenti, amici, colleghi) che non hanno a ciò acconsentito⁶⁶, sta diventando la vetrina della trasparenza globale: la pretesa, e in alcuni casi la convinzione, dell'esistenza di un generale diritto a conoscere (ad esempio la condotta di chi ha responsabilità pubbliche) o a diffondere dati e informazioni si estende verso forme di potenziale e pernicioso controllo globale di tutti su tutti⁶⁷. Anche in tal caso le informazioni immesse in rete si cristallizzano nel tempo e diventano immutabili in un presente senza fine⁶⁸.

⁶⁴ Generalmente si distingue il *forum* dal *blog* poiché il primo ha carattere tematico, mentre il secondo è solitamente uno spazio che un soggetto « ispiratore » o « moderatore » crea per interloquire con gli altri utenti. Il *social network*, vera e propria comunità virtuale, rappresenta un'evoluzione dei primi due ed è di regola strutturato in diversi livelli di condivisione dei propri dati e opinioni.

⁶⁵ Con tale espressione ci si riferisce al crescente fenomeno delle reti informative costruite dagli stessi utenti, spesso aprendo nuovi inusitati spazi di libertà, ma non meno spesso senza alcuna garanzia di veridicità che non sia quella del confronto e controllo collettivo. Così F. PIZZETTI, *I diritti nella « rete » della rete. Il caso del diritto di autore*, cit., 11 e ss. (v. in particolare, nota 9).

⁶⁶ Sulle peculiari problematiche riguardanti la raccolta del consenso nei *social networks*, e la parallela esigenza di rafforzare questo fondamentale elemento di legittimità del trattamento, v. EDPS, *Social Networks and data subject consent*, speaking points of Giovanni Buttarelli, Assistant European Data Protection Supervisor, for the Consent Social Networking Summit, Göttingen, 5/6 July 2011.

⁶⁷ Così Garante per la protezione dei dati personali, *Relazione annuale 2010 - Discorso del Presidente F. Pizzetti*, Roma, 2011 (doc. web n. 1819636), 17.

⁶⁸ L'espressione « eterno presente » è stata foggata proprio in relazione ai rischi derivanti, in particolare, da un utilizzo inconsapevole e poco accorto dei *social network*, da F. PIZZETTI, *Discorso del Presi-*

La peculiarità dei *social network* rende estremamente difficile la relativa governabilità attraverso le regole tradizionali elaborate dal diritto e dalle norme sulla protezione dati personali: da un lato occorre garantire la libertà di accesso e intervento sulla rete; dall'altro vanno elaborate misure idonee a tutelare i soggetti cui si riferiscono i dati immessi, per lo più da loro stessi, in rete⁶⁹.

I pericoli derivanti da un utilizzo poco accorto dei servizi online sono incalcolabili: si va dal rischio di perdere il controllo dell'utilizzo dei propri dati una volta pubblicati in rete, alla scarsità di tutela rispetto alla riproduzione dei dati personali contenuti nei profili-utente, che possono essere reperiti tramite motori di ricerca, copiati su altri siti e riprodotti infinite volte nel tempo, con loro conseguente decontestualizzazione o permanenza presso i fornitori del servizio anche dopo la loro cancellazione⁷⁰. Inoltre, non va trascurato il fatto che tali strumenti sono utilizzati da minori, che vengono così esposti ad inusitate forme di adescamento in rete⁷¹. Peraltro non sempre i dati immessi nel *web* vengono utilizzati per il perseguimento delle finalità originarie (si pensi ai datori di lavoro che esaminano i profili-utente relativi a candidati al-

dente del Garante per la protezione dei dati personali, *Relazione annuale 2009*, Roma, 2010 (doc. web n. 1730115), 26.

⁶⁹ In senso critico su tali aspetti cfr. C. MELZI D'ERIL, *La complessa individuazione dei limiti alla manifestazione del pensiero in internet*, in questa *Rivista*, 2011, 4/5, 571. Per un'indagine più approfondita sulle emergenti problematiche riguardanti l'applicazione ai *social network* della disciplina sulla protezione dei dati personali, si rinvia a G. FINOCCHIARO, *Diritto di Internet*, 2° ed., Bologna, 2008, 161 e ss.

⁷⁰ Emblematico al riguardo il caso di « *Europe vs. Facebook* », un sito *web* creato da uno studente austriaco, Max Scherms, che nell'estate del 2011 si è rivolto a *Facebook Ireland Limited*, la filiale che governa gli utenti europei della rete sociale ad esclusione di quelli residenti negli Stati Uniti e in Canada, chiedendo copia dei suoi dati personali detenuti dal predetto *social network* ai sensi della disciplina irlandese sulla protezione dei dati personali (art. 4 del *Data Protection Act 1988*, come emendato dal *Data Protection (Amendment) Act 2003*, in recepimento della direttiva 95/46/CE). Scherms ha ricevuto un CD-Rom contenente un fascicolo di un migliaio di pagine recanti le sue informazioni personali raccolte da *Facebook* e risalenti a tre anni prima, cioè a partire dal momento in cui aveva creato un proprio profilo personale. Dall'analisi del fascicolo, Scherms ha constatato

che erano presenti anche dati e informazioni che lui stesso aveva eliminato nel corso degli anni (messaggi, amicizie, nickname, indirizzi email, « tag », foto e note). Nell'estate del 2011, Scherms ha presentato al DPC (*Data Protection Commissioner*) ventidue reclami per una serie di asserite violazioni che *Facebook* avrebbe commesso con riferimento alla legge irlandese in materia di *privacy*, che sono state successivamente accolte dall'Autorità irlandese. Quest'ultima ha avviato una serie di ispezioni presso *Facebook* volte a verificare quanto denunciato da Scherms, i cui esiti sono ancora da verificare.

⁷¹ La particolare vulnerabilità in cui versano i minori nell'ambiente digitale richiede una tutela rafforzata per assicurare loro un adeguato diritto all'oblio digitale, ed è stata oggetto di attenzione a livello sia europeo (v. *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Strategy for a Better Internet for Children*, Brussels, 2 May 2012, COM(2012) 196 final, e la relativa *Opinion of the European Data Protection Supervisor*, Brussels, 17 July 2012, signed by G. Buttarelli-Assistant European Data Protection Supervisor), sia del Garante. Quest'ultimo ha indicato opportuni accorgimenti nel *vademecum* intitolato *Social network: attenzione agli effetti collaterali* (doc. web n. 1617879).

l'assunzione o a singoli dipendenti, all'invio di messaggi mirati di *marketing* da parte dei fornitori di servizi commerciali), mentre si è incrementato il rischio di furti di identità favorito dalla diffusa disponibilità dei dati personali contenuti nei profili-utente.

A fronte di tali problematiche, non si può non condividere il convincimento che il diritto all'oblio, per come si configurerà soprattutto una volta che il regolamento in sostituzione della direttiva 95/46/CE verrà adottato, sicuramente costituirà uno strumento importante per tutelare gli utenti anche da dati e notizie immessi in rete da loro stessi.

9. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE SUL DIRITTO ALL'OBLIO.

Come emerge dall'evoluzione della giurisprudenza e degli strumenti normativi, il diritto all'oblio, inteso come pretesa a non essere ricordati, sul piano semantico si è arricchito di ulteriori significati e trova giustificazione nella pretesa alla contestualizzazione o corretta (ri)costruzione della propria identità personale⁷². Se il mancato aggiornamento delle notizie immesse nella rete, che vengono riproposte a distanza di tempo, da un lato costituiscono una distorsione dell'identità attuale dell'interessato; dall'altro, rischiano di generare falsi affidamenti nell'opinione pubblica sulla base dei relativi contenuti se non si opera il relativo aggiornamento. Il diritto all'oblio, infatti, non si esaurisce nella sola tutela dell'interessato, ma si rispecchia contestualmente nella pretesa altrettanto meritevole di tutela dei cittadini a conoscere notizie e dati aggiornati e, quindi, pienamente aderenti alla realtà concreta, non solo virtuale.

A ben vedere, si tratta di esigenze diverse, ma non necessariamente confliggenti.

Da questa prospettiva ne discende, allora, che il diritto all'oblio si coniuga armoniosamente con un altro diritto, quello alla memo-

⁷² Tale pretesa è emersa in contesti anche diversi da quello giornalistico. Sul l'argomento si segnala una sentenza del Tribunale di Roma del 28 novembre 2011 (richiamata nella *Relazione annuale 2011*, cit., 90), con cui è stato ordinato all'amministrazione del Senato di rendere tecnicamente non possibile la diretta individuazione, tramite i comuni motori di ricerca, della pagina *web* relativa ad un atto di sindacato ispettivo (si trattava di una interrogazione parlamentare) diffuso sul *web*, contenente notizie non attuali e non contestualizzate. L'interessato si era rivolto al Tribunale avverso l'inammissibilità, dichiarata dal Garante, del suo ricorso riguardante la vicenda. Tale decisione era

stata motivata sulla base della contestazione che il trattamento risultava effettuato dal Senato in relazione a un atto di sindacato ispettivo nell'esercizio di funzioni e prerogative parlamentari, in ossequio al principio di pubblicità degli atti parlamentari, e dunque nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente riservata (art. 64, comma 2, Cost.). Nella decisione l'Autorità aveva peraltro ribadito che, nel caso di pubblicazione on-line di interrogazioni spesso recanti minute ricostruzioni di fatti poi rivelatisi non veri, la soluzione migliore poteva essere inibire l'accesso da parte dei motori di ricerca generalisti agli atti di sindacato ispettivo (doc. *web* n. 1638472).

ria, o meglio, a contestualizzare e ricordare (correttamente) gli eventi, da intendersi cioè come diritto a poter accedere ad una memoria storica ma aggiornata, che testimonia correttamente un determinato accadimento e riflette pienamente l'identità attuale dell'interessato⁷³.

Se in epoca neanche tanto risalente ancora si dubitava della sua portata⁷⁴, è innegabile che l'oblio, pur sempre riconducibile al *genus* della riservatezza (*rectius* ai diritti della personalità), ha progressivamente acquisito una sua autonoma rilevanza nel caleidoscopio delle posizioni giuridiche attive attribuite all'interessato a protezione della propria identità personale⁷⁵.

Tuttavia, si è visto come il diritto all'oblio difficilmente può essere fatto valere sulla rete: Internet è « *il luogo dove nulla si perde e nulla si dimentica* »⁷⁶, in cui risulta estremamente arduo mediare le contrapposte esigenze germogliate dall'avvento della memoria

⁷³ Si discute se si tratti di un « diritto a ricordare » ovvero di un « diritto alla memoria », sicuramente si tratta del diritto ad essere informati correttamente, come evidenziato da autorevole dottrina cui si rinvia per opportuni approfondimenti, tra i quali M. MEZZANOTTE, *Diritto all'oblio vs. diritto alla memoria: il moderno sviluppo della privacy*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2002, 4, 1604; S. NIGER, *Privacy e diritti di libertà: tra anonimato, memoria e oblio*, in *Cyberspazio e diritto*, 2006, 1, 117.

⁷⁴ La dottrina, infatti, non appariva concorde nel conferire autonoma dignità al diritto all'oblio: in senso contrario coloro che sostenevano di non confondere il piano della tutela con quello della situazione giuridica tutelata. Secondo tale corrente di pensiero, che vale la pena richiamare in questa sede per completezza espositiva, ciò che comunemente è definito diritto all'oblio solo tecnicamente può essere definito tale, in quanto la categoria « diritto soggettivo » non sembra la più appropriata a inglobare interesse quello che è solo uno strumento di tutela di interessi sottostanti, variamente identificabili come interesse « a non essere allontanato da amici e parenti », « a non essere discriminato all'interno del proprio contesto sociale e culturale », « a non perdere occasioni di lavoro », « a non essere licenziato », « a non riaprire piaghe già parzialmente rimarginate, lacerando sentimenti di pietà », « a non essere assoggettato a rappresentazioni distorsive della propria personalità », o anche solo « idonee a rivelarne particolari intimi », e così via. Così C. LO SURDO, *Diritto all'oblio co-*

me strumento di protezione di un interesse sottostante, cit. *supra*.

⁷⁵ Cfr. ampiamente M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, cit., 67 e ss. il quale osserva altresì che, a differenza degli ordinamenti liberali, fondati sul profilo ontologico dell'essere umano, gli ordinamenti democratici che si basano sulla libertà positiva presuppongono una concezione normativa assiologica della persona, che permette di adattare l'ordinamento ai nuovi profili dell'individuo emergenti di volta in volta. Tra questi spicca il diritto ad essere considerati per quello che si è attualmente e non per quello che si è stati in passato, esigenza rafforzata dall'affermazione del pervasivo potere delle tecnologie dell'informazione. Pertanto il diritto alla protezione dei dati personali da una dimensione sincronica o statica (volta essenzialmente ad affermare, in una logica difensiva, uno *ius excludendi alios* dalla propria sfera di riservatezza) si è arricchito di una dimensione diacronica, cioè dinamica, volta a tutelare la persona da eventuali informazioni provenienti dal passato che non riflettono più esattamente l'attuale identità dell'interessato.

⁷⁶ Così S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, 64. Peraltro, come rileva acutamente V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete. The virtue of forgetting in the digital age*, Princeton, 2009, p. 127, si oscilla « *from an all-pervading past to an utterly ignorant present. Neither of these extremes is useful. Instead, we need to realize that human existence has the capacity to both remember and forget* ».

digitale e dal potenziamento tecnologico dei mezzi di comunicazione informatici.

Vanno quindi verificati i termini concreti con cui verrà garantito di volta in volta il bilanciamento dei diritti contrapposti tramite l'aggiornamento della notizia; non a caso la Suprema Corte, nella sopra illustrata sentenza n. 5525/2012, ha rimesso la valutazione ai giudici del rinvio nel caso dell'insorgenza di un conflitto tra le parti in ordine alle modalità con cui garantire l'aggiornamento della notizia. Permangono, infatti, numerosi interrogativi ancora insoluti: l'ammodernamento verrà garantito tramite l'inserimento di una nota nell'articolo? Quale informazione dovrà contenere l'annotazione? Potrà essere oggetto di contestazione da parte dell'interessato o si tratta di un rinnovato esercizio del diritto di cronaca? Come verranno risettati i parametri di valutazione dell'obiettività della notizia?

È facile poi prevedere che il diritto all'oblio subirà, in un futuro più o meno prossimo, una sua ulteriore valorizzazione se si tiene a mente la costante evoluzione delle tecnologie informatiche, strumenti indubbiamente utili, ma progressivamente pervasivi della sfera più intima dell'individuo. Già con la trasformazione dell'architettura di rete (avvenuta con la transizione al *web* 2.0), sempre più utilizzata come strumento di condivisione, sono stati ridisegnati i rapporti interpersonali. Ma cosa succederà, allora, quando diventerà operativo il *web* semantico 3.0? Tale nuovo modello di rappresentazione dei dati consentirà l'effettuazione di ricerche molto più sofisticate di quelle che possono essere oggi eseguite attraverso l'individuazione di relazioni e connessioni tra documenti secondo logiche più evolute del semplice collegamento ipertestuale.

Se si considera poi la continua proliferazione degli strumenti di controllo delle informazioni per esigenze legate alla sicurezza nazionale, al crescente utilizzo della rete per veicolare promozioni commerciali, al ricorso fatto a Internet per garantire la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione è facile prevedere che il diritto all'oblio si svilupperà al di fuori del diritto alla cronaca, per investire anche altri settori della vita di relazione.

Un nuovo diritto per fronteggiare le nuove sfide emergenti nell'era digitale.

* A Tequy, che è stata fedele, insostituibile custode delle mie assolate e solitarie ore di studio.